



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante “*Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada*”;

VISTO il decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante “*Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante “*Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, recante “*Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2023, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 ottobre 2023 al n. 3305, attraverso il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l’incarico di livello dirigenziale generale di Presidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il decreto prot. n. RD 113 del 29 ottobre 2024, registrato presso la Corte dei Conti in data 22 novembre 2024 al n. 4133, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Roberta De Santis l’incarico di livello dirigenziale di seconda fascia di Vicepresidente del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, e in particolare l’art. 71, ai sensi del quale le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il proprio decreto prot. n. 69/RD del 9 giugno 2025, con il quale è stato dato avvio al procedimento di ricostituzione del Comitato centrale e, alla luce di una lettura complessiva e sistematica della normativa primaria che regola l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, è stato specificato che il requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f), n. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, deve ritenersi soddisfatto soltanto dalle Associazioni rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), o per il tramite della Confederazione cui l'Associazione aderisce, a condizione che tale Confederazione esprima la categoria delle imprese o dei lavoratori autonomi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è costituito da: a) un Vicepresidente dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) un Vicepresidente nell'ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori; c) quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri individuati dal precitato art. 10, comma 1; e) quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano; f) rappresentanti delle associazioni della categoria degli autotrasportatori, nonché rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, in possesso dei requisiti specificamente indicati dalla lett. f), nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del richiamato art. 10;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f), n. 7, del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284, le associazioni devono essere rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite della Confederazione alla quale aderisce, e ove siano rappresentate per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare una sola Associazione di categoria;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3 del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284, i componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi durano in carica per tre anni;

CONSIDERATO che i componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi attualmente in carica sono stati nominati con decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 402 e successive modifiche e integrazioni e che quindi è prossima la scadenza del triennio di durata della relativa carica fissata per il 22 dicembre 2025;

CONSIDERATO che, pertanto, sussiste la necessità di procedere ad avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla ricostituzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto procedimento, le associazioni interessate alla nomina di un proprio rappresentante nell'ambito Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;

CONSIDERATA l'esigenza di definire, mediante apposito Regolamento, la metodologia di verifica del possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, lettera f), del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284 in capo alle associazioni partecipanti al procedimento per il rinnovo dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, con il fine di rafforzare l'efficacia del sistema dei controlli, assicurando, al contempo, trasparenza, uniformità applicativa e rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità, ai fini di cui sopra, di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che l'Associazione di autotrasportatori FIAP ha formulato istanza di annullamento in autotutela del citato decreto dirigenziale n. 69 del 9/6/2025 ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le motivazioni specificate nella medesima istanza tra le quali:

- Il requisito introdotto con il predetto decreto dirigenziale *“modifica sostanzialmente la disciplina legislativa approvata dal Legislatore inserendo una limitazione non prevista dalla norma”*;
- *“Il potere esercitato risulta privo di attribuzione posto che la norma primaria non rinvia in alcun modo a norme secondarie [...]”*;
- Il decreto *“è certamente illegittimo e determina in capo [alla FIAP] un danno grave e irreparabile stante l'impossibilità, ove non rimosso, di assicurare la rappresentatività ai propri iscritti con gravi e pesanti ripercussioni in ordine alla prosecuzione stessa della vita associativa”*;

RITENUTO di dover accogliere la suddetta istanza di annullamento in autotutela, nell'ottica di garantire una continuità ed omogeneità interpretativa della normativa di cui all'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, nonché evitare contenziosi e potenziali rallentamenti della procedura di ricostituzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

RITENUTO pertanto di annullare il predetto decreto n. 69/2025 e:

- ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di riavviare il procedimento amministrativo per la ricostituzione dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, dandone pubblicità in ossequio alle regole di trasparenza sancite dal decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

- di approvare il Regolamento recante *“Modalità di controllo dei requisiti nell’ambito della procedura di ricostituzione del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi”*;

DECRETA

Articolo 1

(Avvio del procedimento e disposizioni connesse)

1. La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it – portale Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it costituisce avviso di avvio del procedimento amministrativo di ricostituzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (a seguire anche solo “Comitato”) ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui sopra, si procede a:
 - a) richiedere, mediante trasmissione di apposite note a mezzo PEC, la designazione di propri rappresentanti ai Ministeri, alle Regioni o alle Province autonome di Trento o Bolzano interessate ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284;
 - b) individuare, mediante apposita procedura pubblica avviata con il presente decreto e disciplinata dai successivi articoli, le associazioni della categoria degli autotrasportatori e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente (a seguire anche solo “Associazioni”) aventi titolo a designare un proprio rappresentante in seno al Comitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
3. Ai fini del controllo del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 10, comma 1, lettera f), del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nell’ambito della procedura di cui al precedente comma 2, lett. b), è approvato il Regolamento recante *“Modalità di controllo dei requisiti nell’ambito della procedura di ricostituzione del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi”* (a seguire anche solo “Regolamento”), allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale (**All. 1**).
4. È nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Vicepresidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la Dott.ssa Roberta De Santis.

5. Ogni informazione relativa al procedimento in questione può essere richiesta alla Segreteria del Comitato al seguente indirizzo PEC albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it .

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

1. Sono ammesse a partecipare alla procedura pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del presente decreto le Associazioni in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, lett. f), nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
2. Con riferimento alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in aggiunta ai requisiti previsti, si specifica che le stesse sono ammesse a partecipare a condizione di aver conseguito il riconoscimento da parte del Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, e di svolgere attività di rappresentanza anche in favore di imprese del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 3

(Istruzioni per la presentazione della domanda)

1. Ai fini della partecipazione alla procedura pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del presente decreto, le Associazioni dovranno presentare la domanda e le contestuali dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 esclusivamente mediante il *format* allegato (**All. 2**).
2. La domanda dovrà essere presentata in formato .pdf e dovrà essere firmata digitalmente ovvero con firma autografa. In caso di firma autografa, la domanda, una volta firmata, dovrà essere scansionata al fine di rendere il documento non modificabile; la stessa dovrà essere corredata da documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
3. La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it , entro il 25 luglio 2025 a pena di esclusione.
4. Le comunicazioni pervenute con modalità diverse dalla PEC non saranno prese in considerazione.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento della procedura)

1. Il RUP, scaduti i termini per la presentazione delle domande, redige un elenco delle domande pervenute, in ordine cronologico, al fine di verificarne la tempestività. Il rispetto del termine di presentazione è comprovato dalla data di avvenuta consegna della PEC.

2. Il RUP procede all'esclusione delle domande pervenute oltre il termine e alla verifica della completezza e della regolarità delle altre.
3. In caso di incompletezza e/o di irregolarità delle domande, il RUP avvia il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'Associazione un termine di n. 10 (dieci) giorni. In caso di mancata regolarizzazione delle domande entro il precitato termine, il RUP procede all'esclusione delle domande incomplete e/o irregolari. Laddove dalla domanda dovessero emergere circostanze escludenti, il RUP provvede a comunicazione i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Laddove in seguito alla comunicazione di cui all'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Associazione non dovesse fornire osservazioni, o le stesse non dovessero risultare sufficienti, il RUP adotta il provvedimento finale di esclusione della domanda, dandone motivazione.
4. Verificata la completezza e la regolarità delle domande, il RUP procede al controllo della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute, con le modalità di cui all'allegato Regolamento.
5. A conclusione delle attività di controllo, il RUP, in caso di esito positivo, provvede a comunicare l'accoglimento della domanda; in caso di esito negativo, provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Laddove in seguito alla comunicazione di cui all'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Associazione non dovesse fornire osservazioni, o le stesse non dovessero risultare sufficienti, il RUP adotta il provvedimento finale di esclusione della domanda, dandone motivazione.
6. Sulla base dell'istruttoria effettuata e delle designazioni pervenute si procede al rinnovo del Comitato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 5

(Lingua e leggi applicabili)

1. I documenti e gli atti devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
2. La legge applicabile è quella italiana.

Articolo 6

(Trattamento dei dati)

1. Il trattamento dei dati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità connesse alla procedura oggetto del presente decreto.
2. Il Titolare del trattamento dei dati nell'ambito del Comitato è l'Ufficio di Segreteria del Comitato.
3. I dati personali contenuti nella documentazione per la partecipazione alla procedura di cui al presente decreto saranno utilizzati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. Il Responsabile della Protezione dei dati del MIT è contattabile all'indirizzo rpd@pec.mit.gov.it.

Articolo 7

(Annullamento)

1. Per le motivazioni esposte nelle premesse, è annullato in autotutela il decreto dirigenziale n. 69 del 9 giugno 2025 e gli atti ad esso allegati, che sono integralmente sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura indetta con il presente decreto, senza che ciò comporti, altresì, alcun diritto, affidamento o aspettativa in capo alle Associazioni che hanno presentato domanda nell'ambito della procedura stessa.
2. L'Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico www.alboautotrasoporti.it eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione al procedimento di cui al presente decreto.
3. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Per tutto quanto non disposto nel presente decreto, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti.

Articolo 9

(Pubblicità)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it – portale Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasoporti.it in ossequio alle regole di trasparenza sancite dal decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Si allegano:

All. 1 – Regolamento recante “*Modalità di controllo dei requisiti nell'ambito della procedura di ricostituzione del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi*”;

All. 2 – *Format* di domanda di partecipazione con contestuali dichiarazioni.

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Finocchi

(firmato digitalmente)